



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. **3366**
(citare nella risposta)

05 MAR 2008

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48 91 23 36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati

Ogget Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) art. 3 comma 8
D.Lgs 494/1996

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti dei
Comitati Ristretti
- Edilizia e Lavori Pubblici
- Sicurezza

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alle nostre precedenti note sull'argomento., si invia in allegato:

- **Circolare Inps n. 51 del 18 aprile 2008** "*Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del Lavoro 24 ottobre 2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità Contributiva ; Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità*".

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Paranzi)



Direzione centrale delle Entrate contributive ☐

☐

Direzione centrale Organizzazione ☐

☐

Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni ☐

Roma, 18 Aprile 2008

Circolare n. 51

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 4

OGGETTO: ||Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176.
Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007. Benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento
Unico di Regolarità contributiva.
Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di
regolarità|||

SOMMARIO: la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro
del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modalità di rilascio e
contenuti analitici del DURC

INDICE:

Premessa

1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
2. DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
 - 2.1 Soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC
3. Benefici normativi e contributivi
4. Obbligo di applicazione del contratto collettivo
5. Requisiti di regolarità contributiva
 - 5.1 Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
6. Cause non ostative al rilascio del DURC
7. Termine per l'emissione e validità del DURC
8. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
9. Efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali
10. Modalità operative e procedurali
 - 10.1 Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti
 - 10.2 Verifica degli obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
 - 10.3 Indicazioni operative per la gestione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 9 del DM 24 ottobre 2007
 - 10.4 Indicazioni procedurali e operative per la verifica mensile del requisito di regolarità
11. Ulteriori sviluppi

Premessa

L'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1), (Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)⁽¹⁾ disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del documento stesso.

La norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge, ai fini della fruizione delle agevolazioni in trattazione i datori di lavoro sono tenuti al rispetto *"degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*.

La disposizione in trattazione si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.

Il legislatore, pertanto, attraverso l'introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed

assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.

Il successivo comma 1176, dell'art. 1, della legge n. 296/2006 (allegato 1), demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 (allegato 2), e le sue previsioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la normativa di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova piena applicazione.

1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

L'estensione nel tempo dell'obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali l'ultimo è rappresentato dalla previsione di cui al citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

L'emanazione, ai sensi del comma 1176 del medesimo articolo, del decreto ministeriale in esame, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.

In relazione a ciò dal decreto emerge il seguente quadro:

- a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
- b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 (allegato 3), ha illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la tipologia, nonché l'elencazione, dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del DURC. Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b). Con successiva circolare si provvederà a completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in trattazione.

2. DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

Tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).

Con riferimento alla fattispecie di DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici, l'art. 3, comma 4, stabilisce che nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l'Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del DURC di cui al successivo punto 4 della presente circolare, senza procedere alla sua materiale emissione.

In relazione a ciò, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie riportate alla lett. a) del precedente punto 1., l'attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici richiesti viene denominata "**DURC interno**".

L'applicazione concreta della novità normativa in esame comporta un'evoluzione sostanziale dell'attuale assetto organizzativo del processo aziende con dipendenti, al momento orientato alla gestione dei singoli eventi, verso un governo complessivo e puntuale dei flussi informativi (contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed un presidio costante dell'azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti aziendali, essenziale per un'efficace politica delle entrate e determinante ai fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni contributive.

2.1 Soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC

Nell'ambito di un sistema di semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto sia della circostanza che la nuova fattispecie di DURC riguarda un rilevante numero di posizioni aziendali sia che le diverse tipologie di benefici sono indicate mensilmente attraverso l'utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D del modello DM10, diversamente da quanto previsto in via generale (2), la richiesta di DURC al fine di poter fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro.

Restano ferme le disposizioni che regolano le singole fattispecie di agevolazioni. Per queste è previsto che il datore di lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione, finalizzata ad ottenere il necessario provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte dell'Istituto.

Tali disposizioni mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti all'applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti servizi per l'impiego entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di

lavoro (3).

Per quanto precede, con riferimento alle ipotesi di benefici che richiedono l'attribuzione di un apposito codice di autorizzazione, le Unità di processo aziende con dipendenti dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie previste dalle disposizioni previste con riferimento ai diversi benefici.

3. Benefici normativi e contributivi

Ai fini dell'individuazione dei *benefici normativi e contributivi*, si fa integrale rinvio all'elenco allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo.

Al riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di *eccezione*, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una *regola* che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti.

I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una *deroga* all'ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente parlarsi di agevolazione contributiva - come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.

Discende da tale argomentazione l'esclusione dal novero dei *benefici contributivi* - subordinati al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 - del regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e delle riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.).

Ove, tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano - rispetto al generale regime di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

4. Obbligo di applicazione del contratto collettivo.

Il comma 1175 dell'art.1 della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il rispetto da parte del datore di lavoro "*degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*".

Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all'applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.

La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione, oltre

che con i principi di diritto comunitario della concorrenza (4).

In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all'Istituto una apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 4).

Per le modalità di trasmissione e per le indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti si rinvia al successivo punto 10.1.

5. Requisiti di regolarità contributiva

L'art. 5 del Decreto che riassume i requisiti di regolarità la cui verifica compete ai singoli Istituti previdenziali secondo la normativa di riferimento, non ha apportato sostanziali variazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di DURC.

La norma ai commi 1 e 2 elenca le condizioni ricorrendo le quali verrà emesso il DURC regolare:

- a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempienze in atto;
- d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Ai fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle elencate condizioni, deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.

Si rammenta, come precisato, nella citata circolare ministeriale, che la verifica deve sempre avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice contestazione di omissioni contributive non rilevano ai fini della qualificazione, come irregolare, del comportamento aziendale preclusivo della possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti.

Per la descrizione delle modalità operative dei controlli si rinvia al successivo punto 10.4 della presente circolare.

5.1 Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili

Il decreto estende il requisito di regolarità anche con riferimento agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione riferita alla

regolarità dell'assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.

In relazione a ciò ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro, si è provveduto ad integrare appositamente la dichiarazione di responsabilità relativa all'assolvimento dell'obbligo di applicazione del contratto collettivo di cui al precedente punto 4.

Per quanto concerne le indicazioni operative si rinvia ai successivi punti 10.1 e 10.2.

6. Cause non ostative al rilascio del DURC

Il decreto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 8, individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento della condizione di regolarità per il rilascio positivo del DURC. In particolare, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC:

a) per i crediti iscritti a ruolo

- la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

b) per i crediti non ancora iscritti a ruolo

- il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;
- il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si rammenta che in precedenza, il riconoscimento della regolarità in presenza di ricorso amministrativo ricorreva *"unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi"*.

La formulazione della norma, innovando in modo sostanziale rispetto alla precedente disciplina, ha la funzione di escludere ogni forma di valutazione in ordine ai contenuti del contenzioso riconducendo ad un parametro oggettivo il riconoscimento della regolarità.

Pertanto, in presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua decisione la regolarità contributiva deve essere sempre dichiarata.

Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 4, il Decreto stabilisce che non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC, **l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato** (5).

Tali aiuti, limitatamente alle dirette competenze dell'Istituto, sono quelli fruiti per contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio 2001 e quelli previsti dal D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81.

7. Termine per l'emissione e validità del DURC

Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente, il DURC, ai sensi del comma 1, dell'art. 7 del Decreto, ha validità mensile.

Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa, il Decreto, all'art. 6, ha stabilito in trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.

Il comma 3, dell'art. 6, introduce un termine di sospensione dei 30 giorni assegnati per la verifica di regolarità qualora venga accertata una situazione di irregolarità dalla quale potrebbe conseguire il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con il DM10.

In tale ipotesi, al datore di lavoro, con il meccanismo del "preavviso di accertamento negativo" verrà assegnato un termine non superiore ai 15 giorni per regolarizzare la situazione debitoria.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate, si procederà al recupero delle agevolazioni richieste con il relativo addebito.

Per le indicazioni operative si rinvia al successivo punto 10.4.

8. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC

L'art. 9 del Decreto, individua le tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del DURC.

Tale previsione completa il quadro della delega contenuta nell'art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2006, introducendo nei confronti delle imprese oltre alla regolarità riferita agli obblighi contributivi, quella relativa al rispetto della normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro.

Il D.M. 24 ottobre 2007, nell'allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità riferite a tali ultime fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare.

Il suddetto periodo si configura come "Sanzione accessoria" e varia dai tre ai ventiquattro mesi in relazione alla gravità della violazione accertata.

L'ambito di efficacia di tale fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 1176, della L.296/2006, come anche chiarito dalla circolare ministeriale, non può essere esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi e contributivi.

Si rinvia alle precisazioni contenute nella già citata circolare ministeriale in ordine alla natura (penale o amministrativa), alle modalità di accertamento (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione) e alla responsabilità (oggettiva) per

le violazioni in trattazione.

9. Efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali

L'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 ha introdotto un documento unico di regolarità contributiva specifico ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi subordinando l'attuazione di quanto stabilito all'emanazione di un decreto con il quale dettare le regole specifiche per tale documento. Ciò conferma la diversità del documento unico di regolarità in esame rispetto al DURC, già disciplinato ai sensi della vigente normativa⁽⁶⁾, per gli appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell'edilizia nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Tale circostanza è confermata dalla circolare ministeriale nella parte in cui è precisato che il decreto, al di là della funzione di disciplinare in via generale le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nelle residue disposizioni trova applicazione solo con riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei benefici. In relazione a ciò, ai fini della individuazione della decorrenza degli effetti di quanto disciplinato in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 296/2006, occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto 24 ottobre 2007. Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici, normalmente erogati con cadenza mensile, secondo quanto precisato nella circolare ministeriale, l'efficacia interdittiva degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto. Analogamente, i dati relativi alla regolarità contributiva devono essere verificati con riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In relazione a ciò, le U.d.p. aziende con dipendenti, dovranno svolgere con tempestività, secondo le indicazioni operative che verranno fornite al successivo punto 10., tutte le attività di gestione necessarie a consentire la corretta attuazione della normativa in esame, tenuto conto che la verifica della regolarità avviene mensilmente e che il DURC, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, ha la medesima validità (vedi punto 7).

10. Modalità operative e procedurali

10.1 Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti

La normativa in esame, subordina la fruizione delle agevolazioni all'applicazione degli accordi e contratti collettivi. Come precisato al precedente punto 4., è stato predisposto un nuovo modulo denominato denominato "**SC 37 DURC Interno**" che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene dichiarato l'obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa degli stessi. L'Istituto

osservare le norme di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali."

I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della presente circolare, negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.

Il modulo, disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), dovrà essere trasmesso, in via preferenziale(7), con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica".

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende e Consulenti" potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa. Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello **"DURC Interno - Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi di legge"**, che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file.

Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS cui recapitare la predetta dichiarazione.

Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

Al fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato l'invio della predetta dichiarazione è stato istituito un apposito codice di autorizzazione **"4W"** che assume il nuovo significato di **"Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006"**.

Le U.d.p. aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione dovranno procedere all'immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva, individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto c. a., curando di assegnare lo stesso con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascuna anno). Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto l'assenza di tale codice escluderà l'azienda dalla fruizione delle agevolazioni.

10.2 Verifica degli obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili

Al precedente punto 5.1 sono state fornite indicazioni relative alla dichiarazione di assolvimento degli obblighi in trattazione.

Al riguardo, la circolare ministeriale nel confermare l'unicità dei criteri di verifica dei requisiti di regolarità, ha precisato che in caso di DURC richiesto per la fruizione dei benefici contributivi, la verifica potrà essere effettuata con una cadenza periodica diversa da quella disposta mensilmente per la contribuzione dovuta all'Istituto.

Si fa riserva di comunicare con successivo messaggio le forme e le modalità con le

quali verranno effettuate le predette verifiche.

10.3 Indicazioni operative per la gestione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 9 del DM 24 ottobre 2007

In attesa dell'attivazione di forme di sinergia con gli Enti preposti all'elevazione delle sanzioni al fine di pervenire al trasferimento telematico delle notizie relative all'accertamento delle violazioni in esame, è stato istituito un apposito codice di autorizzazione "1W" che assume il nuovo significato di **"Azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all'art. 9 del DM 24 ottobre 2007"**.

Le U.d.p. aziende con dipendenti, appena in possesso della notizia dell'avvenuto accertamento della violazione con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo, dovranno provvedere, all'immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva, identificata dal medesimo codice fiscale, del predetto "c.a." curando di assegnare lo stesso con la validità temporale commisurata al periodo di durata della sanzione indicato nell'allegato A) del decreto.

Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto la presenza di tale codice escluderà l'azienda dalla verifica di regolarità fino alla scadenza di validità del codice stesso.

10.4 Indicazioni procedurali e operative per la verifica mensile del requisito di regolarità

Nell'ottica di attuare economie di gestione è stata realizzata una applicazione che utilizza le potenzialità espresse dall'attuale applicazione "Fascicolo Elettronico Aziendale", che verrà opportunamente implementato per consentire l'adeguamento alla nuova funzionalità che andrà ad assumere.

In relazione a ciò, è stata realizzata una applicazione che consentirà il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende.

Il modello DM10 assume, come già riportato al precedente punto 2.1, per effetto della nuova disposizione, la valenza di richiesta di DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Il sistema si attiverà in presenza di flussi telematici DM10, trasmessi dal server centrale all'archivio di appoggio delle singole strutture periferiche dei flussi telematici e procederà alla immediata lettura dei dati analitici in essi indicati. La presenza di uno dei codici che consentono la fruizione dei benefici contributivi e normativi farà attivare in automatico il controllo dei dati registrati sull'applicazione.

L'applicazione offrirà un cruscotto di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici sistemi di segnalazione, definibili **"SEMAFORI"** l'indicazione della regolarità contributiva aziendale.

- L'assenza di irregolarità verrà evidenziata con l'accensione di un **"Semaforo VERDE"**. In tal caso la fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all'azienda le agevolazioni presenti sul modello stesso
- La presenza di irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel

"Fascicolo DURC" verrà evidenziata con l'accensione di un **"Semaforo ROSSO"**

La situazione di irregolarità produrrà da parte dell'applicazione l'emissione di una comunicazione all'azienda e al consulente, canalizzata con il sistema di posta elettronica, nella quale verranno indicate le cause ostative alla condizione di regolarità e verrà assegnato un termine non superiore a 15 giorni, come previsto dall'art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione della posizione.

Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione, permanendo la condizione di irregolarità in capo all'azienda, nella fase di calcolo del DM10, si procederà all'addebito delle agevolazioni presenti sul modello stesso.

La nota di rettifica emessa dalla procedura riporterà in corrispondenza dei codici esposti sul DM10 l'indicazione **"recupero delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"**.

Ai fini gestionali i risultati della verifica di irregolarità verranno registrati su una lista di sintesi che costituirà per l'operatore lo strumento di controllo sulla condizione di aggiornamento degli archivi al fine di dar corso a tutte le attività necessarie alla normalizzazione delle fasi gestionali che consentono l'aggiornamento dell'applicazione "Fascicolo DURC".

11. Ulteriori sviluppi

Sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il D.M 25 febbraio 2008, n. 74 che disciplina la responsabilità solidale tra l'appaltatore ed il subappaltatore di opere, forniture e servizi.

Al fine di semplificare i rapporti tra l'Istituto e le Imprese, nel mese di giugno prossimo verrà rilasciata una procedura telematica mediante la quale le imprese, su prenotazione, riceveranno con cadenza periodica mensile il Durc di loro competenza.

Il Direttore generale
Crecco

1. D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge 23/12/2005, n. 266

- D. L. 30/09/2005, n. 203 convertito in legge 2/12/2005, n. 248

- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

- D. L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81

- D. L. 12 maggio 2006 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228

2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del DM 24 ottobre 2004 "Il Durc è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata...."

3. Msg. n 001379 del 17/01/2008

4. Tale tesi recepisce quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla previsione di cui all'art. 3 del d.l. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993.

Al riguardo, si può vedere la circolare n. 74 del 7 giugno 2005

5. Gli aiuti di Stato in questione sono quelli elencati al punto 2 della circolare n. 124 del 13 novembre 2007; sull'intera materia, si veda, eventualmente, anche la circolare n. 129 del 22 novembre 2007

6. Vedi nota 1

7. Il modulo potrà essere, in alternativa, consegnato o spedito alla Direzione INPS territorialmente competente

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3, §Allegato 4.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)**

art. 1

(omissis)

Comma 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Comma 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 Ottobre 2007

Documento unico di regolarita' contributiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);

Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralita' del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Art. 2.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC

1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3.

Soggetto richiedente e modalita' di rilascio

1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalita' sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore puo' essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Societa' di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del

beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 4.

Contenuto del documento

1. Il DURC attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita' operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;

b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;

c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita' contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;

d) la data di effettuazione della verifica di regolarita' contributiva;

e) la data di rilascio del documento;

f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5.

Requisiti di regolarita' contributiva

1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

c) inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di:

a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Art. 6.

Emissione del DURC

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.

2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 7.

Validita' del DURC e verifica dei requisiti

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 8.

Cause non ostative al rilascio del DURC

1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo' essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e' dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Art. 9.

Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non
ostative al rilascio del DURC

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.

5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni gia' rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Art. 10.

Efficacia del provvedimento

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: Damiano

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC

Violazione	Periodo di non rilascio del DURC
Articoli 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 437 c.p.	24 mesi
590, comma 3, c.p.	18 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 <i>bis</i> del decreto legge, 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003	3 mesi

BOZZA

DURC Interno - 1/2

Dichiarazione rispetto dei contratti e altri obblighi di legge

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLA SEDE DI

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

titolare

legale rappresentante

DENOMINAZIONE AZIENDA

CODICE FISCALE

SEDE

MATRICOLA INPS

E MAIL

al fine di accedere nell'anno _____ - nel rispetto delle specifiche condizioni di legittimità - ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, con effetto dal 1° Gennaio 2008 e secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

dichiaro

di rispettare la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

di essere in regola con l'assolvimento degli eventuali obblighi nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili;

di non avere a mio carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (allegato A del decreto ministeriale 24/10/2007), anche nei confronti del dirigente responsabile;

che, in caso di violazione delle norme (allegato A del decreto ministeriale 24/10/2007), è decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data _____

Firma _____



DURC Interno - 2/2

Dichiarazione rispetto dei contratti e altri obblighi di legge

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

CIRCOLARE N. 5/2008



**Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 30/01/2008

Prot. 25 / I / 0001663

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

All'INPS

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

All'INAIL

Direzione Centrale Rischi

All'ENPALS

*Direzione Generale – Servizio contributi e
vigilanza*

All'INPGI

*Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza*

All'IPSEMA

*Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza*

All'ENASARCO

*Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento
Sedi*

LORO SEDI

e p.c.

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

*Oggetto: decreto recante le modalità di rilascio ed
i contenuti analitici del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1,
comma 1176, della L. n. 296/2006.*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 che, in applicazione dell'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce "le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di

natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo”.

Il Decreto – che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalla circolare condivisa da INPS (n. 92 del 26 luglio 2005), INAIL (n. 38 del 26 luglio 2005) e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) (prot. n. 230 del 12 luglio 2005) – costituisce ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell'affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.

A tal riguardo, d'intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di *“benefici normativi e contributivi”*, elaborando altresì un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro: agevolazioni che, oltre al rispetto degli *“altri obblighi di legge”* e degli *“accordi e contratti collettivi”*, sono altresì condizionate al *“possesso (...) del Documento Unico di Regolarità Contributiva”*.

Prima di affrontare tale problematica si ritiene però indispensabile chiarire, con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel Decreto, gli aspetti di maggior rilievo, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina previgente.

Soggetti obbligati (art. 1)

Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Decreto regola in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest'ultima venga richiesta.

È utile ricordare infatti che, oltre a quanto da ultimo previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria 2007 in ordine alla fruizione dei *“benefici normativi e contributivi”*, ai sensi della dell'art. 1, comma 553, L. n. 266/2005 (legge Finanziaria 2006), che ha modificato la previsione già contenuta nell'art. 10, comma 7, D.L. n. 203/2005 convertito dalla L. n. 248/2005, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie *“per la realizzazione di investimenti”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002 e dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003, che modifica l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia.

Per quanto attiene invece al campo di applicazione del Decreto va sottolineato che - superando il precedente orientamento interpretativo fornito da questo Ministero (v. risposta ad interpellato prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell'ottica di una lettura sistematica della disciplina in materia - il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, *"nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia"* ciò in quanto ad una più approfondita analisi l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle *"imprese esecutrici"* ma anche ai *"lavoratori autonomi"*. Del resto, va rilevato che in alcuni ambiti settoriali (ad es. edilizia), l'estrema parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha determinato l'effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo dell'interpretazione logico-sistematica, non appare in linea con *ratio* normativa escludere gli stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva.

Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC (art. 2)

L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC soggetti che, oltre all'INPS e all'INAIL, sono individuati negli *"altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria"*, previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'INPS e dall'INAIL. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.

Per quanto attiene alla Casse edili, anch'esse interessate al rilascio della certificazione di regolarità contributiva per le aziende del settore ai sensi della disciplina in materia di appalti pubblici e privati, la disposizione si rifà alla nozione di ente bilaterale di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 in quanto le Casse edili rappresentano proprio una delle prime manifestazioni della bilateralità legata allo specifico settore delle costruzioni. In virtù di tale definizione, dalla data di entrata in vigore del decreto, solo le Casse costituite *"da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che*

siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" possono dunque essere ammesse al rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche in virtù del fatto che solo per quest'ultime è verificato il rispetto del principio di reciprocità. Tale principio – introdotto dall'art. 9, comma 77, della L. n. 415/1998 (*"le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva"*) e ribadito dall'art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) – comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del lavoratore edile la cui attività, come noto, è caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende.

Tale nozione implica anche il riconoscimento del fondamentale principio dell'autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, in virtù del quale un'azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il DURC ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento, sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile).

Quanto invece alla efficacia temporale della previsione che individua i presupposti di legittimazione delle Casse va precisato che **la presente normativa non ha alcun effetto di "cristallizzazione" o di "legittimazione" del passato** in quanto i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si propongono come titolari di una funzione certificativa di rilievo pubblico erano già stati definiti con la citata normativa del 1998 (principio di reciprocità) e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (definizione di ente bilaterale).

La norma prevede inoltre, in via di prima sperimentazione, che al rilascio del DURC saranno ammessi anche altri enti bilaterali (evidentemente diversi dalle Casse edili) che osservano i requisiti di cui al citato art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 e che provvederanno a stipulare una apposita convenzione con gli Istituti previdenziali da approvare da parte del Ministero del lavoro. Al riguardo, tenuto conto delle indicazioni interpretative già fornite in passato da questo Ministero con riferimento agli obblighi di contribuzione nei confronti di tali Enti, si ritiene che la certificazione di regolarità contributiva rilasciata, diversamente da quanto avviene per le Casse Edili (come meglio detto più avanti), non possa che riguardare la correttezza dei versamenti nei soli confronti di INPS e INAIL ovvero degli altri Istituti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)

L'art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE). In linea generale viene sottolineata la preferenza per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento.

Va segnalata invece l'importante novità che attiene al rilascio del DURC ai fini dei benefici contributivi in quanto tale fattispecie, da un punto di vista quantitativo, interesserà verosimilmente la maggior parte delle richieste di certificazione.

A tal fine la disposizione precisa che, in tali casi, la richiesta di certificazione ed il suo rilascio rappresentano una procedura meramente "virtuale", in quanto *"l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo"*. Pertanto, in osservanza dei principi espressi dalla L. n. 241/1990 – volti sia ad evitare ogni appesantimento delle procedure amministrative non necessitato da specifiche circostanze, sia a favorire l'uso della telematica nei rapporti tra amministrazioni e i privati – il richiedente provvederà semplicemente ad indicare, come in passato e secondo le abituali procedure, il codice identificativo del beneficio richiesto lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità contributiva ai fini della fruizione della agevolazione richiesta.

Contenuto del documento (art. 4)

La disposizione indica i contenuti della certificazione di regolarità contributiva.

Al di là dell'elencazione di tali contenuti, la disposizione necessita alcuni chiarimenti in ordine alla obbligatorietà dei versamenti alle Casse edili, in quanto la specificità del settore edile e dei relativi istituti contrattuali finisce per incidere anche sulla natura degli obblighi cui sono tenute le imprese operanti in tale ambito. In particolare si intende ribadire quanto di recente precisato da questo Ministero (v. nota 20 novembre 2007 trasmessa ad INPS, INAIL, ANCE, Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea CGIL) in relazione agli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nella sua parte economico e normativa, *"nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa"*. In altri termini, considerato che:

- secondo l'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad *"osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"*;

- secondo l'art. 3, comma 8 lett. b), D.Lgs. n. 494/1996, l'impresa che opera nell'ambito dell'appalti edili privati è tenuta a comunicare al committente il contratto collettivo applicato, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;

- secondo l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normative previsti dalla legislazione vigente;

l'iscrizione alle Casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrare nell'ambito del settore edile, tanto che nel procedimento informatico di rilascio del Documento la mancata indicazione da parte dell'impresa edile del codice di iscrizione alla Cassa non consente l'ulteriore *iter* della procedura amministrativa.

Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)

La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Si ricorda in ogni caso che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse Edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere "*accertati (...) come dovuti*" dagli Istituti a conclusione della fase istruttoria.

Va poi evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso.

In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

Emissione del DURC (art. 6)

L'emissione del DURC, ai sensi dell'art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti regolamentari degli Istituti.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3 del Decreto che prevede un meccanismo di "preavviso di accertamento negativo". In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, introduce una "*sospensione*" (non una interruzione) del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del "preavviso" non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, comma 3 che introduce – come si dirà meglio in seguito – una sorta di "franchigia", che consente l'emissione di un DURC regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità.

Istruttoria della richiesta

Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

Qualora anche uno solo degli Enti dichiari l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa, fermo restando l'obbligo di porre in essere preventivamente la procedura di all'articolo 6.

Silenzio assenso

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi il c.d. *silenzio assenso*.

Per quanto concerne l'ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto

ad emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Emissione e trasmissione del Documento

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) – salvo per quanto concerne le ipotesi di cui all'art. 3, comma 4 – è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC è quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata a quest'ultima.

Validità del DURC e verifica dei requisiti (art. 7)

Quanto alla validità del Documento l'art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto dall'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Il differente regime si spiega in quanto nell'ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto relative, ad esempio, al pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell'inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece, essendo questi ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con cadenza mensile da parte dell'Organismo previdenziale la regolarità dei versamenti contributivi, il DURC ha una efficacia probatoria di norma non superiore al mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi, va comunque osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto alla contribuzione INPS e quindi per periodi superiori al mese.

Cause non ostative al rilascio del DURC (art. 8)

La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al

contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse *"questioni controverse o interpretative"* e fosse *"adeguatamente motivato e non (...) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi"* (in sostanza si rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell'Istituto la scelta se rilasciare o meno il DURC). Il Decreto stabilisce oggi invece che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata.

Ulteriore elemento di novità è rappresentato – come anticipato – dalla previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, **non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva "non grave"**. La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:

- uno scostamento *"inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione"*

- o, comunque, *"uno scostamento inferiore ad Euro 100,00"*, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

In sostanza, pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.

La scelta di introdurre un parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni – e da ultimo con l'art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 – ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche coloro *"che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali"*. La gravità dell'eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal Decreto limitando di fatto la possibile discrezionalità degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC (art. 9)

La disposizione regola l'importante novità, introdotta dal Legislatore, rappresentata dalla individuazione di condizioni ostative, ulteriori rispetto alla mera omissione contributiva, al rilascio di un DURC regolare. L'art. 1, comma 1176, della Finanziaria infatti richiede l'individuazione delle *"tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostative al rilascio del documento medesimo"*.

In sostanza la disposizione riempie di contenuto la previsione normativa che introduce una penalizzazione nei confronti di quelle imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano – o meglio, non hanno rispettato – altri parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale.

Le irregolarità in questione sono elencate nella tabella allegata al decreto e, accanto ad ognuna di esse, è indicato il periodo di tempo durante il quale all'interessato non deve essere rilasciato il DURC.

In proposito va anzitutto chiarito che, come espressamente previsto dal Decreto, le violazioni in questione devono essere accertate *“con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi”*. In sostanza, pertanto, ai fini dell'impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa.

Tenuto presente che le cause ostative sono costituite da violazioni penali o amministrative commesse da una persona fisica, identificata dal Decreto nel datore di lavoro o nel dirigente responsabile dell'impresa, l'eventuale sostituzione del trasgressore non determina il venir meno della causa ostativa stessa nei confronti dell'impresa in quanto la *“sanzione interdittiva”* esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione.

Per quanto attiene alla efficacia della *“sanzione accessoria”* rappresentata dal non rilascio del DURC in conseguenza delle violazioni elencate nella tabella A allegata al Decreto, si pone il problema di determinarne l'ambito operativo e cioè di verificare se essa operi sia con riferimento agli appalti, alle sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, ovvero sia limitata solo a queste ultime agevolazioni.

Al riguardo occorre sottolineare che un conto è introdurre una disciplina unitaria riferita alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, per rispondere ad evidenti esigenze di armonizzazione dei profili operativi e procedurali in materia, un conto è invece estendere la portata degli effetti legati al mancato rilascio del Documento oltre l'ambito esplicitamente delineato dall'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006. Va infatti sottolineato che tale disposizione normativa, che rappresenta la fonte primaria di legittimazione del Decreto, fa esplicito riferimento al DURC finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e pertanto deve ritenersi che l'ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di

tutela delle condizioni di lavoro – cause che peraltro incidono direttamente sui diritti soggettivi degli interessati – non possa essere esteso al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al DURC richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.

Nel complessivo quadro ordinamentale, infatti, la disciplina normativa procede a tipizzare le specifiche cause interdittive che incidono sulla possibilità di svolgere o continuare a svolgere la normale attività d'impresa, cause che vanno interpretate, proprio per i gravi effetti che comportano, secondo una logica di tassatività piuttosto che di estensione analogica.

In tal senso, è possibile fare riferimento ad alcune previsioni in materia di appalti e anche alla più recente normativa in materia di cause interdittive legate alla violazione della disciplina prevenzionistica. Va infatti rilevato che, relativamente alla materia degli appalti, le violazioni alla disciplina sulla salute e sicurezza dei lavoratori già rappresentano “causa ostativa” in quanto, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. e), sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio [dei contratti pubblici]”. Anche in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, va ricordato che la L. n. 123/2007, modificando l'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, ha inserito una specifica disposizione (art. 25 *septies*, comma 2) secondo cui, in caso di condanna per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, all'impresa vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, della citata legge fra le quali è già previsto “il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione”.

In sostanza, quindi, stante la previsione da parte del Legislatore di specifiche ipotesi di sanzioni “accessorie” di natura interdittiva collegate alla violazione della normativa lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro, appare maggiormente in linea con il quadro regolatorio complessivo una interpretazione che, sia sotto il profilo letterale che sistematico, circoscriva l'efficacia delle citate “cause ostative” al rilascio del DURC ai soli profili concernenti la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Efficacia del provvedimento (art. 10)

La disposizione ha previsto un periodo di *vacatio* di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (in vigore pertanto dal 31 dicembre u.s.). L'esatta individuazione della data di entrata in vigore del Decreto assume rilevanza in particolare ai fini della insorgenza delle cause ostative legate alle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, in quanto l'efficacia

interdittiva degli illeciti individuati nella tabella A opera solo per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore dello stesso Decreto.

Benefici "normativi e contributivi"

Come anticipato, l'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare – unitamente agli *"altri obblighi di legge"* ed al *"rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"* – sia condizione necessaria per la fruizione di benefici *"normativi e contributivi"*.

La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo *"previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale"*.

In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra *"regola ed eccezione"* in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una *"eccezione"* nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.

Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come *"abbattimento"* di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la *"regola"* per un determinato settore o categoria di lavoratori.

Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di *"sottocontribuzione"* che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una *"speciale"* aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

Ne consegue che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste – rispetto al regime generale di sottocontribuzione – ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a

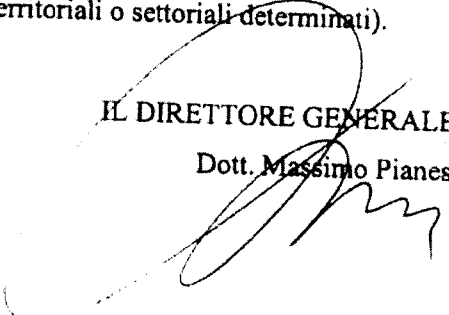
tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi queste ultime, ripristinandosi la logica di "regola e di eccezione", possono considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del DURC.

Detta categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi e non esaustivi, nell'elenco allegato alla presente circolare.

In ordine invece ai benefici "*normativi*", gli stessi sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "*in materia di lavoro e legislazione sociale*". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Dott. Massimo Pianese



PP

DP

TABELLA "TIPI CONTRIBUZIONE" CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Lavoratori svantaggiati ex art.4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (circ. INPS n. 296/92)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS n. 25/91)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (circ. INPS n. 25/91)
Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternita'. (circ. INPS n. 136/2001)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori detenuti o internati, ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. (Circ. INPS n. 134/2002)
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (circ. INPS n. 117/2000)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20 della Legge 23/7/91 n.223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 215/91)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20 della Legge 23/7/91 n.223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 215/91)
Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.L.8/10/92, n.398. (circ. INPS n. 260/92)
Dirigenti iscritti all'INPDAl prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n.10 del DL 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 2/97)
(A zero)
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione i cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, della Legge n. 236/1993. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23/7/91, n. 223. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla senzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Lavoratori edili che, ai sensi del D.L. n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, L. n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

Sgravio art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007. Con riferimento al triennio 2008-2010, è relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. Art. 19 e 20 MAT (D.M. 12.12.2000) 15%
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art. 24 MAT (D.M. 12.12.2000). 5% o 10% a seconda del N° di lavoratori